

N. 443/2021 R.G. Lav.



TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela Rispoli
ha pronunciato la seguente

DECRETO

nella causa iscritta al N. 443/2021 R.G. Lav. promossa da:

FLC - CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA

GILDA SCUOLA

CISL SCUOLA

tutti

con il patrocinio dell'Avv. GIOLITTI BARBARA LUISA

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPrensIVO VENASCA E COSTIGLIOLE SALUZZO

con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

RESISTENTE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta in udienza;

rilevato che le organizzazioni sindacali in epigrafe, operanti nel comparto scuola, hanno chiesto provvedimento ex art. 28 St. Lav. nei confronti del Ministero datore di lavoro e dell'Istituto comprensivo Venasca e Costigliole Saluzzo onde ottenere la declaratoria dell'illegittimità delle condotte, per lo più omissive, della Dirigente Scolastica, dott.ssa Revello, dell'istituto convenuto;

rilevato che nello specifico hanno allegato in primo luogo inadempienze nell'avvio e sviluppo della contrattazione integrativa, consistenti nella mancata comunicazione della convocazione dell'avvio della contrattazione integrativa alle organizzazioni sindacali territoriali;

rilevato in particolare che le parti ricorrenti hanno dedotto che la dott.ssa Revello ometteva, dopo un primo incontro, ulteriori convocazioni ed incontri, sia in ordine alla contrattazione integrativa che in merito ad ulteriori problematiche e criticità emerse e su cui le organizzazioni territoriali, stimulate dal personale scolastico, avevano chiesto formalmente dei confronti;

rilevato che dalle allegazioni e dalla documentazione risulta che solo in data 20 agosto 2021, la dirigente avesse convocato le organizzazioni per il successivo 26 agosto per un incontro da remoto, omettendo tuttavia di inviare il necessario link, che in ogni caso, pur reperito altrimenti, - attraverso i rispettivi RSU - , non poteva essere utilizzato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali da remoto; e che la stessa dirigente, poi, ricevute doglianze formali sull'impedimento al confronto, sminuisse l'inconveniente ed in ogni caso rinviava la riunione a data indeterminata;

rilevato che le parti ricorrenti hanno aggiunto che, in tale quadro di negazione di qualunque interlocuzione, le organizzazioni sindacali interessavano gli uffici scolastici provinciale e

regionale per la risoluzione del problema;
 rilevato inoltre che la dott.ssa rispondeva a delle comunicazioni inviate da alcuni dipendenti alla dirigente e per conoscenza anche alle organizzazioni sindacali di appartenenza, attraverso messaggio WhatsApp con cui raccomandava di inviare solo alla stessa ulteriori mail, avvisando che non sarebbero *“state prese in considerazione”* mail inviate *“anche ad altri destinatari”*;
 rilevato infine che le parti ricorrenti denunciavano analoghe condotte omissive riguardo al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali per l’allestimento del “piano “estate”, condotte che culminavano, dopo le segnalazioni effettuate presso la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Cuneo, con la dichiarazione, effettuata nell’ambito del Collegio Docenti, di annullamento di tutte le attività del Piano Estate *“a seguito delle lamentele da parte di alcuni docenti dell’Istituto attraverso i sindacati”*;
 rilevato che l’Amministrazione resistente si costituiva chiedendo il rigetto della richiesta, ma poi allegava memoria integrativa da cui risultava nuovo avvio della contrattazione integrativa, e seconda memoria integrativa da cui risultava l’avvenuta stipula della “pre-intesa” per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico 2020-2021, chiedendo la cessazione della materia del contendere;
 che all’udienza in effetti presenziava il nuovo dirigente pro tempore dell’Istituto, dott. Martini, il quale dava atto, unitamente al rappresentante sindacale Ficara, della definizione della procedura per la contrattazione integrativa e del positivo avvio delle procedure per la definizione della contrattazione integrativa per l’anno scolastico 2021-2022
 rilevato infine che le parti ricorrenti, pur dando atto della tendenziale risoluzione della problematica relativa alla contrattazione integrativa per l’anno scolastico appena trascorso, insistevano comunque per l’accoglimento del ricorso
 Tanto rilevato

osserva

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va premesso che per pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale l’interesse a base dell’azione di cui all’art. 28 St. Lav. è configurabile anche nell’ottenimento di pronuncia che sia “solo” accertativa della illegittimità della condotta e di inibizione alla ripetizione di essa.

La circostanza per quale medio tempore, peraltro solo dopo l’istaurazione del giudizio ed in maniera incompleta, la problematica della contrattazione integrativa per l’anno scolastico ormai trascorso sia stata superata, è, ai fini che in questa sede interessano, irrilevante.

Il solo esaurirsi della lamentata azione del datore di lavoro, infatti, non può precludere l’intervento del giudice volto alla cessazione degli effetti lesivi prodotti, qualora questi risultino tuttora persistenti ed idonei a ledere interessi comunque riconducibili alle organizzazioni sindacali

E’ vero che il procedimento di repressione dell’attività antisindacale richiede necessariamente l’attualità della condotta, ma a ciò è sufficiente che siano in atto anche in via potenziale i suoi effetti lesivi della libertà ed attività del sindacato...” (Cass. n.1386/19, 3837/16, 23038/10).

Nel caso di specie, in fatto, sono rimaste incontestate le deduzioni di parte ricorrente in ordine alle condotte poste in essere dalla dirigente scolastica. Non può negarsi allora che, avendo con le condotte denunciate il dirigente scolastico attuato varie condotte antisindacali, i lamentati effetti lesivi all’immagine ed alla credibilità delle organizzazioni ricorrenti siano ancora perduranti.

Ancor prima, non può essere posta in dubbio la natura profondamente antisindacale dei comportamenti posti in essere od omessi.

Nessuna perplessità può evidentemente sorgere con riferimento alla contrattazione integrativa, uno degli aspetti più qualificanti dell’attività sindacale.

Peraltro il mancato sviluppo della contrattazione ha impedito la distribuzione di importi destinati a "salario accessorio". La liquidazione delle somme relative alle prestazioni aggiuntive è stata resa possibile, infatti, non solo dall'intervento di altro dirigente scolastico, che ha "tempestivamente" cercato di recuperare i tempi persi, ma anche grazie alla disponibilità degli stessi sindacati alla sottoscrizione delle intese nonostante l'irreversibile assenza di negoziazione nei tempi dovuti.

Ancora, la reiterazione e la combinazione delle varie condotte descritte, così come sopra sommariamente riassunte, porta inevitabilmente a configurare un atteggiamento propriamente ostruzionistico ed addirittura ostile da parte della dirigente nei confronti delle organizzazioni sindacali territoriali, evidentemente avvertite, neanche tanto velatamente, come di intralcio rispetto alla gestione della scuola.

Il che può non ricondurre la responsabilità al Ministero quale datore di lavoro.

Giova ricordare che *"la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, senza che sia necessario – né comunque, sufficiente – uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione ad un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale"* (Cass 17.6.2014, n. 13726);

Deve ritenersi pertanto che tanto basti a far ritenere la condotta come antisindacale, in quanto impeditiva dell'esercizio di specifiche e tipiche prerogative e ambiti di azione sindacali, tali da connotare la condotta del datore di lavoro come causa di oggettivo impedimento per il sindacato di operare nel contesto aziendale con il ruolo di controparte contrattuale.

Nonostante la conclusione, per quanto anomala, della contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2020-2021, deve allora comunque essere dichiarata la antisindacalità delle condotte della dirigente scolastica dell'istituto Venasca e Costiglione Saluzzo consistenti nell'omissione di informative e confronti di cui agli artt. 5 e 6 CCNL, nonché nel mancato rispetto della procedura di contrattazione integrativa nelle materie previste dagli artt. 7 e 22 CCNL Scuola, nella anche pubbliche manifestazioni di avversione nei confronti delle organizzazioni sindacali territoriali, nello specifico nella prospettazione di mancata considerazione di comunicazioni indirizzate anche a, o provenienti da, i sindacati.

Alla dichiarazione della antisindacalità della condotta conseguono l'ordine di astensione per il futuro dalla reiterazione di condotte analoghe, e l'ordine di pubblicazione sulla pagina principale del sito dell'istituto, che costituisce rimedio specifico per la rimozione degli effetti della mancate tempestivae comunicazioni e informazioni e delle condotte ostruzionistiche imputabili specificamente a soggetto determinato;

Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente,

PQM

dichiara il carattere antisindacale della condotta di parte convenuta e del Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Venasca e Costigliole Saluzzo consistenti nell'omissione di informative e confronti di cui agli artt. 5 e 6 CCNL, nonché nel mancato rispetto della procedura di contrattazione integrativa nelle materie previste dagli artt. 7 e 22 CCNL Scuola, nelle manifestazioni di avversione nei confronti delle organizzazioni sindacali territoriali, nello

specifico nella prospettazione di mancata considerazione di comunicazioni indirizzate anche a, o provenienti dai sindacati;

ordina alle parti la rimozione di ogni effetto, e di provvedere ad ogni comunicazione e convocazione ed informative previste dal CCNL;

ordina la pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina principale ("home page") del sito web dell'Istituto Comprensivo di Venasca e Costigliole Saluzzo per almeno 30 giorni;

condanna parte convenuta alla rifusione a favore della parte ricorrente delle spese del procedimento, che liquida in euro 3.645,00, per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CP dovuti per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Cuneo 7.3.2022

Il Giudice
Daniela Rispoli